

135.(Invio di copie alle parti)

Visite: 1554

Capo IV Del procedimento davanti alla Corte suprema di Cassazione

Art. 135.(Invio di copie alle parti)

1. Agli avvocati non residenti in Roma, i quali ne abbiano fatto richiesta all'atto del deposito del ricorso o del controricorso, sono inviati in copia, mediante lettera raccomandata con tassa a carico del destinatario, l'avviso dell'udienza di discussione e il dispositivo della sentenza della Corte.

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile -
www.foroeuropeo.it

- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello